

Codice A1814A

D.D. 18 agosto 2016, n. 2180

Autorizzazione idraulica, (PI 695 T. Scrivia) per la realizzazione di lavori di riparazione e messa in sicurezza del basamento del sostegno n. 4 della linea 132kv T883, "Vignole B.-Serravalle S." posto in sponda sinistra del T. Scrivia in Localita' Picareto in comune di Arquata Scrivia (AL) Richiedente: Terna Rete Italia SpA -Torino

La Ditta Terna Rete Italia SpA, Direzione Territoriale Nord Ovest, Area Operativa trasmissione di Torino, Corso Regina Margherita 267, 10143 TORINO , P. IVA 11799181000, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di riparazione e messa in sicurezza della fondazione del sostegno a traliccio della linea elettrica aerea 132 kV T. 883 sito in sponda sinistra del T. Scrivia e ricadente in territorio comunale di Arquata Scrivia (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Stefano Perissinotto (ordine provinciale di Venezia), costituiti da relazione tecnica, relazione idraulica e da n.4 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui sotto.

Al comune di Arquata Scrivia è stato comunicato l'avvio del procedimento di rilascio autorizzazione idraulica avvenuto con nota 31285/A1814 del 18/07/2016.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, in cui si evidenzia l'intenzione di procedere, in sponda attiva sinistra del T. Scrivia in loc Picareto, alla protezione dell'attuale fondazione del traliccio della linea elettrica aerea 132 kV T. 883 aggirata dalle successive piene del T. Scrivia, mediante la creazione di un rivestimento in c.a., concentrico all'attuale fondazione, di diametro di circa 11 ml ed altezza di circa 5.50 m, con deviazione delle acque del torrente e con realizzazione di pista trasversale all'alveo, si ritiene che gli interventi previsti possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

1. Al fine di non creare variazioni morfologiche significative alla sponda attiva del T. Scrivia, il materiale litoide proveniente dagli scavi per la creazione della savanella, dovrà essere posto uniformemente lungo la sponda sinistra della stessa. È fatta eccezione per la tura di monte necessaria per la messa in asciutta del ramo d'alveo.
2. Il materiale proveniente dalla realizzazione della savanella dovrà essere prevalentemente riutilizzato localmente a fini idraulici e distribuito a colmatura dell'erosione in atto ed a ripristino del piano di campagna preesistente in fregio al sostegno;
3. la realizzazione della pista in alveo dovrà avvenire con sole operazioni di lievi livellamenti e compattamento dello strato ghiaioso, senza creazioni di rilevati.
4. l'accesso alla pista ed al guado dovrà essere gestito dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura su entrambe le sponde, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura dello stesso di notte, durante i festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo o in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
5. non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto;
6. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con T.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.T. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.T. 23/2008;
- vista la D.G.T. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.T. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.T. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Terna Rete Italia SpA, Direzione Territoriale Nord Ovest, Area Operativa trasmissione di Torino, Corso Regina Margherita 267, 10143 TORINO, P. IVA 11799181000, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **mesi 12(dodici)**, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche

in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.T. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Arch. Mauro FORNO)